

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 15 maggio 2020, n. 398

Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori tramite l'utilizzo di un titolo di acquisto ai sensi dell'art. 54 della Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 e dell'art. 28 comma 1 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4. Approvazione Disciplinari e proroga dei termini di presentazione.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7_1997;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28-7-1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165_2001;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196_2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31-07-2015 recante "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA".
- Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, la Sezione Promozione della salute e del Benessere;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n. 211 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dott. Onofrio Mongelli;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 26 febbraio 2019 che conferisce l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
- Vista la legge regionale "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" e ss.mm.ii.;
- Visto il regolamento regionale del 18 gennaio 2007 n. 4 che disciplina l'attuazione della legge regionale del 10 luglio 2006 n. 19;

Premesso che:

- la Regione Puglia al fine di promuovere lo sviluppo e la qualità del sistema dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, dare sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita – lavoro delle famiglie pugliesi, favorire l'inclusione sociale attiva, ha avviato la procedura di accreditamento di cui all'art. 54 della la legge regionale n. 19 del 10 luglio 20, mediante iscrizione in un apposito elenco delle strutture e dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza secondo quanto previsto agli articoli 28 e seg. del regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007;
- in sede di prima applicazione, la deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2011, n. 1658 "*P.O. 2007/2013. Asse III. Programma Pluriennale di Asse". Riapprovazione Programma Pluriennale di Asse, periodo 2007 – 2010*", ha dato avvio alla procedura di accreditamento ex art. 30, comma 1, del Regolamento regionale n. 4/07 autorizzando i Dirigenti delle strutture competenti ad adottare ogni provvedimento per l'avvio e la realizzazione degli interventi;
- con Determinazione dirigenziale 082/DIR/2011 n. 746 del 04.08.2011 (BURP n. 143 del 15-09-2011) è stato approvato e pubblicato l'Avviso pubblico per Manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo

telematico dell'offerta di servizi di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenza rivolto alle seguenti tipologie di strutture e servizi per l'infanzia e l'adolescenza di cui al regolamento regionale n. 4/07: asili nido (art. 53), centri socio-educativi diurni (art. 52), centri ludici per la prima infanzia (art. 90), ludoteche (art. 89), servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia (art. 101), servizi educativi e per il tempo libero (art. 103) centri aperti polivalenti per minori (104);

- con determinazione dirigenziale 082/DIR/2015 n. 502 del 09.05.2015 (pubblicata sul BURP n. 57 del 18-5-2017) è stato approvato e pubblicato un nuovo Avviso pubblico per Manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dell'offerta dei servizi per minori per le tipologie di cui agli articoli 52 centro socio educativo diurno e 104 centro aperto polivalente per minori;
- con determinazione dirigenziale 082/DIR/2015 n. 634 del 07.08.2015 (pubblicata sul BURP n. 117 del 20-08-2015) è stato approvato e pubblicato un nuovo Avviso pubblico per Manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dell'offerta dei servizi per la prima infanzia per le tipologie di cui agli articoli art. 53 asilo nido/sezione primavera/micro nido - art. 90 centro ludico per la prima infanzia - art. 101 servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia;
- con determinazione dirigenziale 082/DIR/2017 n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata sul BURP n. 79 del 6-7-2017), è stata disposta la chiusura e cessazione degli effetti del Catalogo telematico di cui alla D.D. 634 del 07.08.2015 ed è stato approvato un nuovo Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per minori per le stesse tipologie di cui agli articoli art. 53 asilo nido/sezione primavera/micro nido e art. 90 centro ludico per la prima infanzia;
- con determinazione dirigenziale 082/DIR/2019 n. 187 del 28-02-2019 (pubblicata sul BURP n. 27 del 8-3-2019) è stato approvato e pubblicato un nuovo Avviso pubblico per Manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per minori per le tipologie di cui agli articoli 89 ludoteche, 101 servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia e 103 servizi educativi e per il tempo libero;
- con determinazione dirigenziale 082/DIR/2019 n. 968 del 29-10-2019 (pubblicata sul BURP n. 128 del 7-11-2019) è stata disposta la sospensione a partire dalle ore 11 del giorno 31 ottobre 2019 delle procedure di cui agli Avvisi approvati con le determinazioni dirigenziali n. 502/2015, n. 663/2017 e n. 187/2019 per la presentazione della manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dell'offerta dei servizi per minori che conserva validità ed efficacia per le procedure in corso relative all'anno educativo 2019/2020, al fine di uniformare i requisiti e le modalità per l'iscrizione al Catalogo in un nuovo Avviso in osservanza degli articoli 28 e 29 del Regolamento regionale n. 4/2007;
- in continuità agli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza in considerazione del contesto di crisi economica che richiede interventi urgenti a sostegno della domanda di servizi a beneficio dei nuclei familiari pugliesi con minori a carico i quali versano in particolari difficoltà, con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/ 318 del 17.04.2020 (pubblicata sul BURP n. 58 del 23-4-2020) è stato approvato un nuovo Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori tramite titoli di servizio rivolto per le tipologie di cui all'art. 52 centro socio-educativo diurno, art. 53 asilo nido, micro nido, nido aziendale, sezione primavera, art. 89 ludoteca, art. 90 centro ludico per la prima infanzia, art. 101 lett. a) servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio, art. 101 lett. b) piccoli gruppi educativi o nido in famiglia, art. 103 servizi educativi e per il tempo libero e art. 104 centro aperto polivalente per minori,;
- la predetta determinazione rimanda a un successivo provvedimento l'approvazione dei disciplinari richiamati nell'art. 4 dell'approvato Avviso;
- con nota prot. AOO_082 del 07/05/2020 n. 2145 Il testo dei disciplinari è stato trasmesso al partenariato socio-economico mediante PEC in pari data, le cui pervenute osservazioni sono state accolte e recepite nel documento che è parte integrante della presente determinazione come Allegato n. 1, per la relativa approvazione;

- sulla base delle predette osservazioni si ritiene di modificare l'art. 3, comma 1 dell'Avviso, più specificatamente il testo sotto riportato:

“le Unità di offerta devono essere autorizzate al funzionamento da almeno 12 mesi alla data di presentazione della manifestazione di interesse e iscritte nel Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio assistenziali destinate ai minori di cui all'art. 53, comma 1, lettera a) della Legge”

che deve essere modificato come segue:

“le Unità di offerta devono essere autorizzate al funzionamento alla data di presentazione della manifestazione di interesse e iscritte nel Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio assistenziali destinate ai minori di cui all'art. 53, comma 1, lettera a) della Legge”.

- Visto l' art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge n. 27/2020 “Cura Italia” che dispone la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data, si ritiene che il periodo dell'art. 3, comma 1, dell'Avviso sotto trascritto

“ il soggetto titolare dell'Unità di offerta deve avere assolto gli adempimenti di cui all'art. 52, comma 1, della Legge, mediante invio della domanda di aggiornamento dell'autorizzazione al funzionamento tramite la piattaforma e ottenuto il rilascio dal Comune/Ambito competente del provvedimento di conferma e, nelle fattispecie di cui all'art. 38, comma 7, 1° e 5° capoverso del Regolamento, del provvedimento di convalida, negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione della Manifestazione di Interesse”

in sede di prima applicazione della procedura di presentazione della manifestazione di interesse di cui all'Avviso sia sostituito con il seguente:

“ il soggetto titolare dell'Unità di offerta deve avere assolto gli adempimenti di cui all'art. 52, comma 1, della Legge, mediante invio della domanda di aggiornamento dell'autorizzazione al funzionamento tramite la piattaforma e ottenuto il rilascio dal Comune/Ambito competente del provvedimento di conferma e, nelle fattispecie di cui all'art. 38, comma 7, 1° e 5° capoverso del Regolamento, del provvedimento di convalida, negli ultimi 24 mesi antecedenti la data di presentazione della Manifestazione di Interesse”

- Per le stesse considerazioni di cui sopra si ritiene che in sede di prima applicazione della procedura di presentazione della manifestazione di interesse di cui all'Avviso non è richiesta la condizione di cui al terzo punto dell'art. 3, comma 1 dello stesso Avviso che recita:

“non devono risultare avviate o in istruttoria procedure di aggiornamento dell'autorizzazione al funzionamento dell'Unità di offerta alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse”.

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679_2016
E DEL D. LGS. N. 196_2003 COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 101_2018
GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241_90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679_2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196_2003 come modificato dal D. lgs. n. 101_2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5_2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli

articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28_2001

Si dichiara che il presente atto non comporta adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28, non derivando dallo stesso alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di modificare l'Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all'iscrizione al Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori tramite titoli di servizio, approvato con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/ 318 del 17.04.2020 (pubblicata sul BURP n. 58 del 23-4-2020) sostituendo all'art. 3, comma 1 il testo "*le Unità di offerta devono essere autorizzate al funzionamento da almeno 12 mesi alla data di presentazione della manifestazione di interesse e iscritte nel Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate ai minori di cui all'art. 53, comma 1, lettera a) della Legge*" con il seguente "*le Unità di offerta devono essere autorizzate al funzionamento alla data di presentazione della manifestazione di interesse e iscritte nel Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate ai minori di cui all'art. 53, comma 1, lettera a) della Legge*";
3. di approvare i disciplinari che definiscono i requisiti aggiuntivi di qualificazione del servizio per ciascuna delle tipologie di strutture e servizi ai quali si rivolge l'Avviso richiamati all'art. 4 dello stesso, di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di rinviare l'apertura della piattaforma per la presentazione della Manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo alle ore 12.00 del 3 giugno 2020 con chiusura alle ore 12:00 del 3 luglio 2020;
5. di disporre che in sede di prima applicazione che per presentare la manifestazione di interesse nella finestra temporale di cui al precedente punto 4, il soggetto titolare dell'Unità di offerta deve avere assolto gli adempimenti di cui all'art. 52, comma 1, della Legge, mediante invio della domanda di aggiornamento dell'autorizzazione al funzionamento tramite la piattaforma e ottenuto il rilascio dal Comune/Ambito competente del provvedimento di conferma e, nelle fattispecie di cui all'art. 38, comma 7, 1° e 5° capoverso del Regolamento, del provvedimento di convalida, negli ultimi 24 mesi antecedenti la data di presentazione della Manifestazione di Interesse, in deroga rispetto alla previsione di 12 mesi di cui all'art. 3, comma 2, dell'Avviso;
6. disporre che in sede di prima applicazione per presentare la manifestazione di interesse nella finestra temporale di cui al precedente punto 4, non sia richiesta la condizione di cui al terzo punto dell'art. 3, comma 1 dell'Avviso che "*non devono risultare avviate o in istruttoria procedure di aggiornamento*

dell'autorizzazione al funzionamento dell'Unità di offerta alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse".

7. di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Maria Vittoria Di Donna;
8. avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica.
9. gli adempimenti conseguenti sono demandati al Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
10. di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196_2003 e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
11. il presente provvedimento:
 - a) non è assoggettato agli obblighi di cui agli artt.i 26 e 27 del D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
 - b) sarà pubblicato all'albo degli atti dirigenziali della Sezione;;
 - c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - d) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
 - e) sarà trasmesso in copia all'Assessore al Welfare;
 - f) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
 - g) è composto da n. 7 pagine e da un allegato;
 - h) è adottato in originale;
 - i) è esecutivo.

Il Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Onofrio Mongelli



REGIONE
PUGLIA

Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XII - Assistenza Tecnica

Allegato 1

Disciplinari di cui all'art. 3 dell' Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori approvato con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/00318 del 17.04.2020

L'Allegato è composto da 9 pagine.



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

ART. 53 ASILO NIDO - MICRO NIDO - NIDO AZIENDALE - NIDO DI CONDOMINIO SEZIONE PRIMAVERA

L'asilo nido come il micro nido è un servizio educativo e sociale che accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi. L'asilo nido può accogliere da un minimo di 20 a un massimo di 60 bambini, il micro nido può accogliere da un minimo di 6 a un massimo di 20 bambini.

Il nido aziendale e il nido di condominio hanno le stesse caratteristiche dell'asilo nido o del micro nido, in relazione al numero di posti bambino.

La sezione primavera quale struttura autonoma oppure aggregata alle scuole dell'infanzia accoglie bambini in età dai 24 ai 36 mesi.

Il numero di iscrizioni può superare il numero dei posti autorizzati in rapporto alla capienza massima della struttura, nella misura percentuale del 30% per minori in età 3-12 mesi, 25% per minori in età 13-23 mesi e 20% per minori in età 24-36 mesi, in considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti e bambini frequentanti, nel rispetto degli standard relativi alla superficie interna ed esterna del modulo abitativo definiti nel regolamento.

I minori frequentanti devono essere suddivisi in base all'età in unità funzionali minime o sezioni al fine di creare un ambiente e una programmazione delle attività rispondente ai rispettivi bisogni educativi e di cura:

- Lattanti da 3 a 12 mesi
- Semidivezzi dai 13 ai 23 mesi
- Divezzi dai 24 ai 36 mesi

Al fine di individuare la sezione di appartenenza al momento dell'iscrizione, si precisa che possono essere collocati nella sezione divezzi i minori che compiono il 24 mese di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento.

I minori che compiono il 13 mese di età entro il 30 novembre dell'anno educativo di riferimento possono essere collocati nella sezione semidivezzi, diversamente conservano il posto nella sezione lattanti.

Per ciascuna sezione deve essere elaborato un progetto educativo in quanto tutte le attività devono essere organizzate in funzione dell'età dei bambini, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse esigenze dei bambini che compongono ogni singola sezione.

In ogni asilo nido devono essere presenti le seguenti figure:

- **Coordinatore pedagogico** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, con almeno 1 anno di esperienza nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia il quale può operare anche in forma di consulenza esterna e svolgere le sue funzioni per più nidi, con un minimo di 1 ora settimanale ogni 10 minori per nido. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione degli interventi educativi, ne verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio
- **Educatori** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, il cui numero deve essere rapportato al numero e all'età dei minori:
 - 1 educatore ogni 5 minori dai 3 ai 12 mesi (sezione lattanti)
 - 1 educatore ogni 8 minori dai 13 ai 23 mesi (sezione semidivezzi)
 - 1 educatore ogni 10 minori dai 24 ai 36 mesi (sezione divezzi)
 Si precisa che uno stesso educatore non può contemporaneamente seguire minori appartenenti per età a diverse sezioni non possono essere affidati alle cure dello stesso educatore che, pertanto non può seguire diverse sezioni. Le ore di compresenza degli educatori in servizio devono corrispondere alle ore di apertura e di frequenza previste nella carta dei servizi.
- In presenza di bambini con disabilità il rapporto deve essere di 1 educatore per 1 bambino
- **Personale addetto ai servizi generali** nel rapporto di 1 per 20 bambini, i quali garantiscono la pulizia e l'igiene degli ambienti
- **Personale dedicato alla cucina**, se i pasti sono preparati all'interno della struttura previa autorizzazione dei competenti servizi dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente su diete approvate dagli stessi servizi. Qualora il servizio sia affidato a ditta esterna mediante catering, deve essere indicata nell'elenco del personale la ragione sociale, partita IVA della ditta e deve essere prodotto il contratto sottoscritto con la stessa ditta.



La frequenza del minore si considera **a tempo pieno** quando la struttura osserva un orario di apertura pari o superiore a 36 ore settimanali, almeno 5 giorni di apertura settimanale.

La frequenza del minore si considera **a tempo parziale** quando la struttura osserva un orario di apertura inferiore a 36 ore settimanali.

Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
 - a) tipologia delle prestazioni;
 - b) tariffa applicata;
 - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
 - d) modalità d'informazione sui servizi;
 - e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
 - f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
 - g) informazione sul regolamento interno;
 - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
- **Progetti pedagogici ed educativi** per ciascuna sezione e individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento.
- **Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti**, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini frequentanti, per definire eventuali azioni di miglioramento.
- Favorire la **formazione degli educatori** mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.

ART. 89 LUDOTECA

Il servizio di ludoteca accoglie bambini in età compresa dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 12 anni, da un minimo di 16 a un massimo di 60 bambini.

Per l'erogazione del servizio sono richiesti:

- **Coordinatore** del servizio in possesso della qualifica di educatore socio pedagogico o di pedagogista, in osservanza e fatto salvo quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, con almeno 1 anno di esperienza nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia il quale può operare anche in forma di consulenza esterna per un minimo di 1 ora settimanale ogni 20 minori. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione delle attività educative, ricreative e culturali, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio
- **Educatori** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento il cui numero deve essere rapportato al numero e all'età dei minori frequentanti:
 - 1 educatore ogni 8 bambini in età dai 3 ai 5 anni
 - 1 educatore ogni 12 bambini in età dai 6 ai 12 anni
 Si considera l'età del minore al momento dell'iscrizione.
- **Operatori esperti nell'uso di particolari tecniche di animazione**
- **Mediatori linguistici e interculturali** per l'integrazione, in caso di presenza di bambini stranieri

Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
 - a) tipologia delle prestazioni;
 - b) tariffa applicata;
 - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
 - d) modalità d'informazione sui servizi;



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

- e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
 - f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
 - g) informazione sul regolamento interno;
 - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
- **Progetti educativi** individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento.
 - **Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti**, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini frequentanti, per definire eventuali azioni di miglioramento.
 - Favorire la **formazione degli educatori** mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.

ART. 90 CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA

Il centro ludico prima infanzia accoglie un numero massimo di 50 bambini in età dai 3 ai 36 mesi e i loro genitori con una frequenza giornaliera pari o inferiore a 5 ore.

Il numero di iscrizioni può superare il numero dei posti autorizzati in rapporto alla capienza massima della struttura, nella misura percentuale del 30% per minori in età 3-12 mesi, 25% per minori in età 13-23 mesi e 20% per minori in età 24-36 mesi, in considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti e bambini frequentanti, nel rispetto degli standard relativi alla superficie interna ed esterna del modulo abitativo definiti nel regolamento.

Al fine di individuare la sezione di appartenenza al momento dell'iscrizione, si precisa che possono essere collocati nella sezione dei minori dai 24 ai 36 mesi, i minori che compiono il 24 mese di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento.

Il personale richiesto è costituito da:

- **Coordinatore pedagogico** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, con almeno 1 anno di esperienza nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia, il quale può operare anche come educatore nello stesso centro ludico oppure in forma di consulenza esterna con un minimo di 1 ora settimanale ogni 10 minori per centro ludico. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione degli interventi educativi, ne verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio
- **Educatori** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, il cui numero deve essere rapportato al numero e all'età dei minori frequentanti:
 - 1 educatore ogni 8 minori dai 3 ai 23 mesi (sezione lattanti e semidivezzi)
 - 1 educatore ogni 15 minori dai 24 ai 36 mesi (sezione divezzi)
 Le ore di compresenza degli educatori in servizio devono corrispondere alle ore di apertura e di frequenza previste nella carta dei servizi.
- **Personale addetto ai servizi generali** nel rapporto di 1 per 20 bambini, i quali garantiscono la pulizia e l'igiene degli ambienti

La frequenza del minore non può superare le 5 ore al giorno e non è prevista la somministrazione dei pasti e lo spazio attrezzato per il riposo pomeridiano.

Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
 - a) tipologia delle prestazioni;
 - b) tariffa applicata;
 - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
 - d) modalità d'informazione sui servizi;



- e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
 - f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
 - g) informazione sul regolamento interno;
 - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
- **Progetti pedagogici ed educativi** per ciascuna sezione e individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento.
- Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti**, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini frequentanti, per definire eventuali azioni di miglioramento.
- Favorire la **formazione degli educatori** mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.

ART. 101 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI INNOVATIVI E SPERIMENTALI PER LA PRIMA INFANZIA

a) **Il servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio** in favore di minori in età dai 3 ai 36 mesi, è un servizio rivolto a completare e integrare la frequenza del bambino presso l'asilo nido o il centro ludico prima infanzia, con modalità e orari flessibili.

Il servizio è erogato per fasce orarie per prestazioni massime giornaliere comprese nelle due ore precedenti l'ingresso o successive all'uscita dall'asilo nido o dal centro ludico.

Il servizio può essere erogato anche nella fascia oraria di frequenza del bambino presso l'asilo nido o il centro ludico, rispetto al quale deve essere attivato come servizio complementare, in caso di impossibilità del bambino a frequentare l'asilo nido o il centro ludico per motivi personali quali ad es. malattia e infezioni, nonché nei giorni di chiusura dell'asilo nido o del centro ludico presso il quale è iscritto.

Si considera servizio complementare dell'asilo nido o del centro ludico prima infanzia nei seguenti casi:

- il soggetto gestore dell'asilo nido o del centro ludico e del servizio di educazione familiare devono coincidere;
- il soggetto gestore dell'asilo nido o del centro ludico sottoscrive con il gestore di un servizio di educazione familiare autorizzato al funzionamento e iscritto nel Registro, un contratto di appalto o altra tipologia di negozio giuridico avente ad oggetto l'erogazione del servizio di educazione familiare ai minori iscritti allo stesso asilo nido o centro ludico.

Il progetto educativo del servizio di educazione familiare è sviluppato come estensione del progetto educativo dell'asilo nido o del centro ludico.

Il personale richiesto è costituito da:

- **Coordinatore** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, con almeno 1 anno di esperienza nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia, il quale può operare anche come educatore nello stesso servizio, oppure in forma di consulenza esterna con un minimo di 1 ora settimanale ed ancora essere coordinatore di asili nido o centri ludici prima infanzia. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione degli interventi educativi, ne verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio.
- **Educatore** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento.

Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
 - a) tipologia delle prestazioni;
 - b) tariffa applicata;
 - c) partecipazione/comparsa alla spesa da parte degli utenti;



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

- d) modalità d'informazione sui servizi;
- e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
- f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
- g) informazione sul regolamento interno;
- h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
- **Progetti pedagogici ed educativi** individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento.
Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini, per definire eventuali azioni di miglioramento.
- Favorire la **formazione degli educatori** mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.

b) Il **Servizio di Piccolo gruppo educativo o nido in famiglia** si rivolge a bambini in età compresa dai 3 ai 36 mesi, come servizio alternativo all'asilo nido. Può essere erogato per un numero di ore giornaliere non superiori a 6 e per non più di 4 bambini.

Il personale richiesto è costituito da:

- **Coordinatore** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, con almeno 1 anno di esperienza nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia, il quale può operare anche come educatore nello stesso servizio, oppure in forma di consulenza esterna con un minimo di 1 ora settimanale ed essere coordinatore di asili nido o centri ludici prima infanzia. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione degli interventi educativi, ne verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio.
- **Educatore** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento.

Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
 - a) tipologia delle prestazioni;
 - b) tariffa applicata;
 - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
 - d) modalità d'informazione sui servizi;
 - e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
 - f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
 - g) informazione sul regolamento interno;
 - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
- **Progetti pedagogici ed educativi** individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento.
Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini, per definire eventuali azioni di miglioramento.
- Favorire la **formazione degli educatori** mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.



ART. 52 CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO

Il centro socio educativo diurno può accogliere per modulo contemporaneamente più di 30 minori in età compresa dai 6 ai 18 anni. Le attività formative e laboratoriali devono essere svolte in gruppi di massimo 10 persone preferibilmente aggregati per fasce di età, in gruppo di massimo 5 persone se è presente un disabile.

Personale richiesto:

- Coordinatore della struttura da individuare tra le figure in possesso di titolo di laurea dell'area-socio-psico-pedagogica impiegate nella stessa con almeno 1 anno di esperienza in strutture e servizi di prevenzione e recupero di minori, il quale può operare anche come operatore qualificato (educatore, assistente sociale, psicologo) oppure in forma di consulenza esterna con un minimo di 5 ore settimanali. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione degli interventi educativi, ne verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio.
- Educatore in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento in rapporto di 1 per 30 minori. Se il centro accoglie minori disabili il rapporto è di 1 educatore ogni 3 minori.
- Operatori qualificati funzionali alla realizzazione delle attività e degli interventi di ascolto, di sostegno alla crescita, di accompagnamento e orientamento, di supporto educativo nelle attività scolastiche ed extrascolastiche (sportive, ricreative, culturali) in rapporto di 1 per 10 minori.
- Personale ausiliario in rapporto di 1 ogni 30 minori.
- Personale addetto alla cucina in caso di somministrazione dei pasti con cucina interna alla struttura
- Personale addetto al trasporto dei minori se il centro accoglie minori non residenti nel Comune dove è ubicata la sede operativa

Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
 - a) tipologia delle prestazioni;
 - b) tariffa applicata;
 - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
 - d) modalità d'informazione sui servizi;
 - e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
 - f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
 - g) informazione sul regolamento interno;
 - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
- **Progetti pedagogici ed educativi** individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento.
- **Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti**, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini, per definire eventuali azioni di miglioramento.
- Favorire la **formazione degli educatori** mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.

Art. 103 Servizi educativi e per il tempo libero

I servizi educativi e per il tempo libero sono rivolti a minori di età compresa dai 3 ai 14 anni, suddivisi per fasce di età omogenee. Sono erogati per un massimo di 8 ore giornaliere.

Personale richiesto:

- Coordinatore in possesso di diploma di laurea previsto per l'accesso alla qualifica di educatore professionale socio pedagogico o alla qualifica di pedagogista sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, con almeno 3 anni di esperienza nell'ambito di progetti educativi analoghi, il quale può operare anche come educatore nello stesso servizio, oppure in forma di consulenza esterna con



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

un minimo di 1 ora settimanale ogni 10 minori. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione degli interventi educativi, ne verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio.

- Educatore in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento in rapporto di 1 ogni 8 bambini in età dai 3 ai 6 anni, in rapporto di 1 ogni 12 bambini dai 7 ai 14 anni. Si considera l'età del minore al momento dell'iscrizione.
- Mediatori linguistici e interculturali per l'integrazione, in caso di presenza di bambini stranieri
-

Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
 - a) tipologia delle prestazioni;
 - b) tariffa applicata;
 - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
 - d) modalità d'informazione sui servizi;
 - e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
 - f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
 - g) informazione sul regolamento interno;
 - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
 - **Progetti pedagogici ed educativi** individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento.
- Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti**, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini, per definire eventuali azioni di miglioramento.
- Favorire la **formazione degli educatori** mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.

Art. 104 Centro aperto polivalente per minori

Il centro aperto polivalente per minori può accogliere contemporaneamente non più di 50 minori e giovani adulti in età compresa dai 6 ai 24 anni, con priorità per i minori sino a 18 anni residenti nello stesso Comune.

Personale richiesto:

- Coordinatore della struttura da individuare tra le figure in possesso di titolo di laurea dell'area-socio-psico-pedagogica impiegate nella stessa con almeno 1 anno di esperienza in strutture e servizi analoghi, il quale può operare anche come operatore qualificato (educatore, assistente sociale, psicologo) oppure in forma di consulenza esterna con un minimo di 3 ore settimanali. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione degli interventi educativi, ne verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio.
- Educatore in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento in rapporto di almeno 1.
- Operatori qualificati funzionali alla realizzazione delle attività e degli interventi di ascolto, di sostegno alla crescita, di accompagnamento e orientamento, attività ludico espressive e artistiche, di animazione extrascolastiche (sportive, ricreative, culturali) in rapporto di 1 ogni 10 ospiti.
- Personale ausiliario in rapporto di 1 ogni 25 ospiti.

Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
 - a) tipologia delle prestazioni;
 - b) tariffa applicata;
 - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;

REGIONE
PUGLIAOperazione cofinanziata dall'UE a valere sul
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XII - Assistenza Tecnica

- d) modalità d'informazione sui servizi;
 - e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
 - f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
 - g) informazione sul regolamento interno;
 - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
- **Progetti pedagogici ed educativi** individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento.
Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini, per definire eventuali azioni di miglioramento.
 - Favorire la **formazione degli educatori** mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.